



Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Modifica del 9 marzo 2017

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
ordina:*

I

L'ordinanza FINMA del 30 agosto 2012¹ sull'insolvenza bancaria è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 56

Capitolo 5: Differimento della disdetta di contratti

Art. 56 Contratti

¹ L'obbligo di cui all'articolo 12 capoverso 2^{bis} dell'ordinanza del 30 aprile 2014² sulle banche (OBCR) si applica:

- a. ai contratti sull'acquisto, sulla vendita, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a titoli, diritti valori o titoli contabili e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
- b. ai contratti sull'acquisto e sulla vendita con fornitura a una data futura, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a beni e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
- c. ai contratti sull'acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);

¹ RS 952.05

² RS 952.02

- d. ai contratti su operazioni «swap» concernenti tassi d'interesse, divise, valute, beni come pure titoli, diritti valori, valori contabili, agenti atmosferici, emissioni o inflazione, e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono, compresi i derivati di credito e le opzioni su tassi d'interesse;
 - e. agli accordi di credito in relazione interbancaria;
 - f. a tutti gli altri contratti con il medesimo effetto di quelli menzionati alle lettere a–e;
 - g. ai contratti di cui alle lettere a–f stipulati sotto forma di accordi quadro (*master agreements*);
 - h. ai contratti delle società del gruppo estere di cui alle lettere a–g, purché una banca o un commerciante di valori mobiliari con sede in Svizzera garantisca l'adempimento.
- ² L'obbligo di cui all'articolo 12 capoverso 2^{bis} OBCR non si applica:
- a. ai contratti che non motivano la disdetta o l'esercizio di diritti ai sensi dell'articolo 30a capoverso 1 LBCR né direttamente né indirettamente mediante una misura della FINMA secondo il capo undicesimo della LBCR;
 - b. ai contratti che vengono conclusi o compensati direttamente o indirettamente mediante un'infrastruttura del mercato finanziario o un sistema organizzato di negoziazione;
 - c. ai contratti in cui è controparte una banca centrale;
 - d. ai contratti di società del gruppo che non operano nel settore finanziario;
 - e. ai contratti con controparti che non sono imprese ai sensi dell'articolo 77 dell'ordinanza del 25 novembre 2015³ sull'infrastruttura finanziaria;
 - f. ai contratti relativi al collocamento di strumenti finanziari sul mercato;
 - g. alle modifiche di contratti in essere che, in virtù delle condizioni contrattuali vigenti, si producono senza ulteriore intervento delle parti.

Art. 61a Disposizione transitoria della modifica del 9 marzo 2017

¹ Gli obblighi di cui all'articolo 12 capoverso 2^{bis} OBCR⁴ in combinato disposto con l'articolo 56 devono essere rispettati:

- a. al termine dei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente modifica, se si tratta della conclusione o della modifica di contratti stipulati con banche e commercianti di valori mobiliari o con controparti che sarebbero considerate tali se avessero la loro sede in Svizzera;
- b. al termine dei 18 mesi successivi all'entrata in vigore della presente modifica, se si tratta della conclusione o della modifica di contratti stipulati con altre controparti.

³ RS 958.11

⁴ RS 952.02

² In casi motivati, la FINMA può concedere a singoli istituti un prolungamento dei termini di applicazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

9 marzo 2017

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari:

Il presidente, Thomas Bauer

Il direttore, Mark Branson

